



Presidente

Alla c.a.  
Direttore Generale  
dell'A.O.U. OMISSIS

Fasc. Anac n. UVCAT/159/2022

*Da citare nella corrispondenza*

Oggetto: Riscontro Vs. note prot. ANAC n. OMISSIS e OMISSIS

Con le note in oggetto, la S.V. ha richiesto un parere a questa Autorità in merito al contemporaneo svolgimento da parte del Direttore Amministrativo della Vs. Azienda Ospedaliera dell'incarico saltuario ed occasionale di revisore dei conti presso altro ente.

Occorre, innanzitutto, ricordare che l'Autorità, con la delibera n. 622 dell'8 giugno 2016, ha chiarito che gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto n. 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie locali, nonché nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliere universitarie e negli IRCCS che erogano attività assistenziali volte a garantire la salute come diritto fondamentale dell'individuo incluse (sul punto, si veda anche la delibera ANAC n. 149/2014).

Le disposizioni contenute nel d.lgs. citato non sono, peraltro, suscettibili di interpretazione estensiva in quanto costituiscono l'espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l'azione del funzionario può mettere a rischio l'immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.

Con successiva delibera n. 1006 del 23 ottobre 2019, questa Autorità ha evidenziato che la disciplina delle inconferibilità/incompatibilità contenuta nel d.lgs. 39/2013 non si applica all'incarico di revisore dei conti negli enti locali di cui all'art. 234 e ss. TU enti locali e all'incarico di revisione dei conti negli enti del sistema camerale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993, in quanto tali incarichi non sono riconducibili allo svolgimento di funzione dirigenziale o gestoria che costituisce uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

Alle stesse conclusioni si è giunti in passato laddove, valutando l'applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 agli incarichi di revisore dei conti conferiti nel collegio sindacale di un'azienda sanitaria locale, l'Autorità ha precisato che «*le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull'attività di un ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale*» (orientamento n. 75 del 23 settembre 2014).

Pertanto, tenuto conto delle informazioni fornite, anche nel caso di specie può ritenersi applicabile l'orientamento di cui sopra purché nessuna delle funzioni svolte dal revisore sia riconducibile a funzioni dirigenziali o gestorie, che costituiscono, come sopra chiarito, uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 26 gennaio 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni alla S.V.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente